

RETTIFICHE

Avvisi di rettifica

Comunicato relativo alla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa. Collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica" (Bollettino ufficiale della Regione n. 120 del 23 dicembre 2003).

Nel testo dell'articolo 10 , comma 4 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa. Collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica" pubblicata a pag. 14 del Bur n. 120 del 23 dicembre 2003, le parole "legge regionale 22 febbraio 1996, n. 6" vanno sostituite con le parole "legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6".

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 41

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I

Disposizioni in materia di prevenzione

Art. 1

Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari

1. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione, previsti dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dagli articoli 37, 39 e 40 del DPR 26 marzo 1980, n. 327 in materia di disciplina igienica di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione, salvo il caso in cui l'interessato ne faccia esplicita richiesta.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) i criteri per la predisposizione delle misure di autocontrollo, formazione e informazione;
- b) le modalità di monitoraggio e sorveglianza sull'attuazione delle misure di cui alla lettera a);
- c) i criteri per la predisposizione del sistema di controllo degli episodi e dei casi delle malattie a trasmissione alimentare.

Art. 2

Visita sanitaria precedente all'assunzione dell'apprendista

1. Le disposizioni concernenti la visita sanitaria richiesta al fine dell'assunzione dell'apprendista, di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e all'articolo 9 del DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 in materia di disciplina dell'apprendistato, non si applicano all'apprendista che al momento della visita abbia raggiunto la maggiore età.

Art. 3

Accertamenti medici per i lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi

1. In deroga a quanto previsto dal combinato disposto

degli articoli 157, secondo comma e 160, primo comma del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" l'esame radiografico del torace può essere sostituito, per i lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi, con altri accertamenti che tendono a verificare lo stato della malattia, disposti dal medico competente in relazione alla valutazione del rischio nel caso concreto.

Art. 4

Isolamento di animali per il controllo dell'infezione rabica

1. Nei casi previsti dall'articolo 86 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria", l'obbligatorietà dell'isolamento e della relativa osservazione è valutata dal servizio veterinario dell'azienda ULSS competente, in relazione agli elementi di conoscenza del caso concreto e ai dati relativi alla situazione epidemiologica e sanitaria di cui dispone.

Art. 5

Controllo del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità

1. I controlli periodici per la verifica dei parametri di conformità del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità, previsti dall'articolo 2, comma 4 del DM 9 maggio 1991, n. 185 in materia di controlli di requisiti di composizione igienico-sanitaria del latte crudo, sono sostituiti dagli accertamenti effettuati dal produttore nell'ambito del sistema di autocontrollo in ottemperanza agli obblighi previsti all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina:

- a) i criteri per la predisposizione del sistema di autocontrollo integrato con la previsione di specifiche procedure per gli accertamenti effettuati dal produttore;
- b) le modalità del controllo a campione da parte del servizio veterinario dell'azienda ULSS competente per territorio;
- c) i criteri e le modalità per la formazione e la relativa qualificazione degli addetti al prelievo del latte;
- d) i criteri e le modalità per l'accreditamento dei laboratori autorizzati ad effettuare le analisi.

Art. 6

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 "Lotta e profilassi della mixomatosi dei conigli"

1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale

2 dicembre 1986, n. 48 è sostituito dal seguente:

“Le vaccinazioni devono essere eseguite dal medico veterinario, o comunque sotto il controllo dello stesso, che ne dà comunicazione al servizio veterinario dell’azienda ULSS utilizzando il modello 12 dell’allegato al DPR 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria”.”.

CAPO II

Disposizioni in materia di sanità

Art. 7

Recupero ed utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie della Regione del Veneto

1. La Regione del Veneto coordina e promuove l’utilizzo all’estero, a fini umanitari, del patrimonio mobiliare dismesso a qualsiasi titolo dalle strutture sanitarie pubbliche o dalle strutture private che intendano aderire all’iniziativa operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento al materiale tecnologico medicale utilizzabile in ambito sanitario nel campo della cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo e con quelli dell’Europa dell’Est e dell’Area balcanica, attraverso l’intervento dei soggetti indicati al comma 2.

2. Possono presentare richiesta di assegnazione dei beni di cui al comma 1, con le modalità indicate al comma 3, enti pubblici, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato, enti o istituti religiosi aventi sede nel territorio della Regione del Veneto, nonché istituzioni internazionali, agenzie specializzate dell’ONU, rappresentanze diplomatiche in Italia e all’estero e distaccamenti delle forze armate impegnate in missioni di pace.

3. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina il procedimento di acquisizione dei beni da parte della Regione, di assegnazione degli stessi ai soggetti richiedenti di cui al comma 2 nonché le forme di garanzia e di vigilanza sull’effettivo utilizzo dei beni assegnati.

4. La Giunta regionale trasmette annualmente alle competenti Commissioni consiliari una relazione sull’assegnazione e l’utilizzo dei beni mobili dismessi dalle strutture sanitarie.

Art. 8

Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 20 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:

“7 bis. Al personale appartenente all’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa

del servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento qualora più favorevole.

7 ter. Al termine del periodo di comando presso l’amministrazione regionale, il personale di cui al comma 7 bis rientra in servizio presso l’azienda di provenienza per la prosecuzione dell’incarico di funzione dirigenziale ricevuto, sino a compimento dello stesso. Ai fini della verifica e della valutazione di cui ai vigenti contratti collettivi di lavoro, il dirigente regionale della struttura alla quale il personale di cui al comma 7 bis è stato assegnato trasmette all’azienda che ha disposto il comando una relazione concernente il servizio prestato.”.

Art. 9

Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia regionale Socio Sanitaria”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, sono inseriti i seguenti commi:

“2 bis. Per l’espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, all’Agenzia sono inviate tutte le note, le linee guida, le deliberazioni inviate alle ULSS o comunque attinenti alla materia socio sanitaria.

2 ter. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, i documenti e/o provvedimenti di cui al comma 2 bis sono trasmessi altresì al Consiglio regionale che li trasmetterà alla competente Commissione consiliare.”

CAPO III

Disposizioni in materia di servizi sociali

Art. 10

Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il ‘Metodo Doman’ ”

1. Nel titolo della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman” sono aggiunte le parole “o Vojta”.

2. All’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman” sono aggiunte le parole “o Vojta”.

3. All’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman” sono aggiunte le parole “o Vojta”.

4. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1996, n. 6 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 3 bis

1. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione tecnico-scientifica sull’efficacia dei metodi

autorizzati con la presente legge.”.

Art. 11

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 “Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali”

1. L'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54, è sostituito dal seguente:

“Art. 1 Finalità

1. La Regione del Veneto sostiene le iniziative tendenti a sviluppare gli scambi socio-culturali internazionali ed interregionali, anche promosse dal Ministero degli Affari Esteri, che perseguono i fini di:

- a) scambio di esperienze di volontariato e di attività socio-culturali, particolarmente rivolte al coinvolgimento della gioventù;
- b) confronto sulle iniziative significative a favore dei giovani, dell'infanzia, degli handicappati, degli anziani, degli emigrati, e in particolare, delle categorie meno protette.”.

Art. 12

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 “Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali”

1. L'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54, è sostituito dal seguente:

“Art. 2 Predisposizione dei progetti

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale predispone specifici progetti, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994.

2. Alla formulazione dei progetti possono partecipare gli enti locali e le associazioni interessate. A tal fine gli enti e le associazioni interessate dovranno avanzare entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del progetto, apposita richiesta al Presidente della Giunta regionale, allegando la relazione sul programma delle attività previste, corredata dal preventivo di spesa.”.

Art. 13

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 “Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali”

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54, è sostituito dal seguente:

“Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regio-

nale approva il programma delle iniziative di scambi socio-culturali internazionali ed interregionali, autorizzando la spesa per quanto concerne le iniziative gestite direttamente dalla Regione, e l'ammontare del concorso nella spesa per quanto concerne le iniziative attuate dagli enti locali e dalle associazioni.”.

2. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54, le parole “alla fine di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'approvazione del programma”.

Art. 14

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 “Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali”

1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 come aggiunto dal comma 4 dell'articolo 93 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, è sostituito dal seguente:

“Le spese sostenute sono rendicontate entro un anno dalla data di assegnazione del contributo e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione del programma di cui all'articolo 3, pena la revoca del contributo.”.

Art. 15

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, è sostituito dal seguente:

“2. Il comitato di gestione del fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, istituisce i centri di servizio per il volontariato nella Regione del Veneto e determina contestualmente la durata della relativa gestione, sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, nonché in conformità alle disposizioni della presente legge ed alle direttive emanate dalla Giunta regionale.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, le parole: “e di dare concretezza all'intesa con gli enti locali prevista dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 novembre 1991” sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, le parole: “al decreto ministeriale” sono sostituite dalle seguenti: “al decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997”.

Art. 16

Modifica dell'articolo 14 bis della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la

promozione delle organizzazioni di volontariato”,
come introdotto dall’articolo 2 della legge regionale
18 gennaio 1995, n. 1

1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 bis della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, le parole: “*alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991*” sono sostituite dalle seguenti: “*alla lettera e) del comma 6 dell’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997*”.

CAPO IV

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Art. 17

Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento disciplina d’intesa con la conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni, le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale, prevedendo altresì eventuali forme di vigilanza.

2. Gli enti locali, singoli o associati, che gestiscono comandi o servizi di polizia locale, entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, adeguano agli stessi i propri regolamenti.

3. Dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui al comma 1, sono abrogate:

- a) la legge regionale 20 dicembre 1991, n. 33 “Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e strumenti operativi in dotazione alla polizia locale”;
- b) la legge regionale 25 giugno 1993, n. 25 “Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1991, n. 33 ‘Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e strumenti operativi in dotazione alla polizia locale’”.

Art. 18

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 dicembre 2003

Galan

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di prevenzione

- Art. 1 - Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari
- Art. 2 - Visita sanitaria precedente all’assunzione dell’apprendista
- Art. 3 - Accertamenti medici per i lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi
- Art. 4 - Isolamento di animali per il controllo dell’infezione rabica
- Art. 5 - Controllo del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità
- Art. 6 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 “Lotta e profilassi della mixomatosi dei conigli”

CAPO II - Disposizioni in materia di sanità

- Art. 7 - Recupero ed utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie della Regione del Veneto
- Art. 8 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione.”
- Art. 9 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia regionale Socio Sanitaria.”

CAPO III - Disposizioni in materia di servizi sociali

- Art. 10 - Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il ‘Metodo Doman’ ”
- Art. 11 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 “Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali”
- Art. 12 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 “Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali”
- Art. 13 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 “Interventi della Regione del

Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali”

Art. 14 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 “Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali”

Art. 15 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1995, n. 1

Art. 16 - Modifica dell'articolo 14 bis della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1

CAPO IV - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Art. 17 - Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale

Art. 18 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Gava, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 giugno 2003, n. 10/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 giugno 2003, dove ha acquisito il n. 393 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1°, 5° e 6°;

- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 29 ottobre 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Leonardo Padrin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 dicembre 2003, n. 12082.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione” ha recepito i principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208” prevedendo, all'articolo 2, comma 6, che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.

Il presente disegno di legge concernente “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica” contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

Le disposizioni sono state raggruppate per settori omogenei di materie con riferimento alle competenze delle Commissioni consiliari permanenti al fine di facilitare l'esame del disegno da parte di una singola Commissione.

Per ragioni di assoluta urgenza e in via del tutto eccezionale, nel presente disegno di legge di competenza della Quinta Commissione, è stato inserito un articolo in materia di sicurezza pubblica che comporta il progressivo superamento della legge regionale 20 dicembre 1991, n. 33 “Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale” e successive modificazioni, a ragione della rapida evoluzione del relativo quadro di riferimento normativo e delle pressanti richieste ineludibili dei soggetti interessati.

Il presente disegno di legge è da ritenersi, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, collegato alla legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003”.

Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge apportano modifiche alle seguenti leggi regionali:

- legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 “Lotta e profilassi della mixomatosi dei conigli”;
- legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 “Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali”;
- legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”;
- legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle

funzioni e delle strutture della Regione”.

- legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia regionale Socio Sanitaria”
- legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psico-fisici che applicano il metodo Doman”.

Inoltre, è prevista una disposizione in materia di sanità finalizzata a consentire, nell’ambito di programmi di cooperazione decentrata, il recupero e l’utilizzo di attrezzature mediche dismesse dalle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione del Veneto.

Per quanto concerne la materia della prevenzione, oltre alla modifica alla legge regionale n. 48/1986 sono previste alcune disposizioni finalizzate a sostituire o a modificare l’applicazione delle misure di prevenzione, disciplinate in leggi statali, che si sono dimostrate non più efficaci tecnicamente o superate dalla evoluzione scientifica. In particolare si prevede:

- la sostituzione del libretto di idoneità sanitaria e degli accertamenti periodici sul latte crudo di alta qualità con apposite misure che devono essere determinate in un successivo provvedimento della Giunta regionale;

- l’eliminazione della visita sanitaria al fine dell’assunzione dell’apprendista maggiorenne;

- una diversa modalità di tutela della salute dei lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi;

- l’obbligo dell’isolamento e della relativa osservazione degli animali per il controllo dell’infezione rabica solo previa valutazione del servizio veterinario dell’azienda ULSS.

Il disegno di legge si compone di n. 17 articoli, oltre alla dichiarazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto.

Al fine di una migliore comprensione, ogni singolo articolo è accompagnato da una relazione che esplicita le ragioni che motivano la scelta della Struttura competente a procedere nella introduzione di nuove norme o nella modifica delle disposizioni attualmente in vigore, nonché dai relativi riferimenti normativi.

3. Note agli articoli

Note all’articolo 1

- Il testo dell’art. 14 della legge n. 283/1962 è il seguente:

“14. Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall’ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifico.

È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con

la sanzione amministrativa fino a lire 150.000.

Quest’ultima sanzione amministrativa si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.”.

- Il testo degli artt. 37, 39 e 40 del DPR n. 327/1980 è il seguente:
“37. Libretto di idoneità sanitaria.

Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore dell’esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell’esercizio stesso - destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria previsto dall’art. 14 della legge, rilasciato dall’autorità sanitaria del comune di residenza, competente ai sensi dell’art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni.

Il libretto di idoneità sanitaria distribuito ai sensi del successivo art. 40 ha validità un anno che permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune all’altro.

Per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, nel caso che il lavoratore provenga da altro comune, deve essere prodotta una dichiarazione della competente autorità del comune di provenienza, attestante che all’interessato non era stato rilasciato in precedenza ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di idoneità sanitaria.

Presso il comune che rilascia il libretto di idoneità sanitaria è istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato. L’autorità sanitaria competente ai sensi dell’art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui al primo comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica.

39. Accertamenti sanitari preventivi.

Le visite mediche per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, quello di rinnovo, come pure quelle eseguite nell’ambito dell’attività di controllo, sono effettuate dai medici in servizio presso le unità sanitarie locali.

Per le indagini e gli accertamenti microbiologici, sierologici, radiologici e per ogni altro accertamento ritenuto necessario a completamento della visita per il rilascio del libretto e di quello successivo di rinnovo o controllo, l’autorità sanitaria competente si avvale dei servizi sanitari comunali o provinciali, che sono tenuti ad eseguire gli accertamenti e le indagini richieste o a verificarne i risultati.

40. Caratteristiche del libretto di idoneità sanitaria.

Il libretto di idoneità sanitaria, redatto secondo il modello E allegato al presente regolamento, viene distribuito gratuitamente entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Nel libretto debbono essere annotati:

- a) la data e i risultati della prima visita di accertamento e delle indagini complementari a tale scopo eseguite;
- b) la data e i risultati delle visite mediche di controllo o per il rinnovo del libretto nonché delle relative indagini complementari;
- c) la data delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative praticate, il tipo di vaccino usato, la via di somministrazione e le eventuali reazioni.”.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 4 della legge n. 25/1955 è il seguente:

“4. L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.”.

- Il testo dell'art. 9 del DPR n. 1668/1956 è il seguente:

“9. Gli aspiranti apprendisti non possono essere avviati in imprese non artigiane, né possono essere adibiti al lavoro in quelle artigiane, prima di essere sottoposti alla visita sanitaria prescritta dall'art. 4 della legge per l'accertamento della idoneità delle loro condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale devono essere assunti.

Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, la visita sanitaria ha luogo dopo la comunicazione di assunzione.

L'accertamento è eseguito gratuitamente dall'autorità sanitaria comunale a seguito della richiesta dell'Ufficio di collocamento.

Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio di non idoneità temporanea al mestiere prescelto, il sanitario dispone una ulteriore visita, decorso un congruo periodo di tempo, senza dar luogo ad alcuna trascrizione nel libretto individuale di lavoro.”.

Note all'articolo 3

- Il testo degli artt. 157 e 160 del DPR n. 1124/1965 è il seguente:

“157. I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 140, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, oppure da enti a ciò autorizzati, secondo le modalità di cui agli artt. 158 e seguenti, allo scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette.

Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e a spese del datore di lavoro. A seguito di tali accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalità di cui all'articolo seguente.

Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite mediche periodiche ad intervalli più brevi di un anno, una di dette visite è sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente.

Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo

comma, il lavoratore può richiedere con istanza motivata all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento, avente carattere definitivo, da eseguirsi collegialmente con le modalità di cui agli artt. 160 e seguenti.

Il collegio è composto da un ispettore medico del lavoro, che lo presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro.

Le spese per il funzionamento del collegio medico di cui al precedente comma, sono a carico di un fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

160. La visita medica di cui all'art. 157, comprende, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare.

L'Ispettorato del lavoro può autorizzare a sostituire la radiografia del torace con l'esame schermografico, purché lo schermogramma non abbia formato inferiore a millimetri settanta per settanta.

Ogni qualvolta lo schermogramma non consenta l'accertamento di cui al primo comma dell'art. 157 deve essere eseguita, entro quindici giorni dalla schermografia, una radiografia.

Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la visita medica indica su apposito registro a numerazione progressiva, le generalità del lavoratore, il nome del radiologo, il luogo e la data dell'accertamento ed il numero dello schermogramma o del radiogramma.

In ogni schermogramma o radiogramma è indicata, oltre al numero, la data in cui viene eseguito.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 86 del DPR n. 320/1954 è il seguente:

“Articolo 86

I cani ed i gatti che hanno morsiato persone o animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizootologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.

Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsiato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.

Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.

Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi,

si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.

È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 2 del DM n. 185/1991 è il seguente:

“2. Controlli.

1. Le aziende di produzione che forniscono latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di “latte fresco pastorizzato di alta qualità” sono assoggettate a controlli periodici, con frequenza quadrimestrale o inferiore a seconda delle necessità, da parte del servizio veterinario della competente unità sanitaria locale.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono diretti ad accertare la conformità a quanto prescritto dal precedente art. 1, lettere a), b), c), d), e).

3. Qualora a seguito del controllo siano emersi elementi tali da far ritenere che non siano soddisfatti i requisiti di sanità animale previsti nell'art. 1, lettera a), del presente regolamento, l'autorità sanitaria locale dispone specifici accertamenti e adotta le misure di profilassi ritenute necessarie.

4. Il rispetto dei requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo riportati nell'allegato deve essere controllato mediante prelievi effettuati presso l'azienda di produzione e presso lo stabilimento di trattamento termico destinatario al momento dell'introduzione del latte nello stabilimento medesimo secondo la frequenza prescritta nell'allegato 2.

Il controllo del latte crudo presso l'azienda di produzione è effettuato dal servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio che si avvale dei laboratori pubblici o di altri ufficialmente riconosciuti dal Ministero della sanità.

I risultati dei controlli analitici effettuati sono comunicati alle parti interessate.

5. Nel caso in cui si verifichi che il latte crudo superi il valore limite di cellule somatiche, il servizio veterinario della competente unità sanitaria locale effettua, al più presto, gli accertamenti clinici sulla vacche lattifere interessate e adotta le necessarie misure di profilassi.

6. Il Ministro della sanità, in qualsiasi momento, può procedere ad accertamenti per verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 48/1986, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - (Programma annuale. Vaccinazioni).

Allo scopo di realizzare le finalità della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 la Giunta regionale, predispone annualmente un programma articolato secondo i seguenti criteri:

- censimento di tutti gli allevamenti cunicoli, da effettuare a cura delle unità locali socio-sanitarie;

- adozione da parte degli allevatori di rigorose misure profilattiche dirette ad impedire l'introduzione ed il diffondersi dell'infezione negli allevamenti;

- modalità e limiti degli interventi vaccinali.

La Giunta regionale acquista ogni anno un congruo numero di dosi di vaccino necessarie all'attuazione del programma. Il vaccino stesso dovrà essere riconosciuto valido dalla Giunta stessa, su proposta tecnicamente motivata del Dipartimento per i servizi veterinari.

Il vaccino è assegnato gratuitamente alle unità locali socio-sanitarie che devono presentare al Dipartimento per i servizi veterinari, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello interessato, un programma di vaccinazione dei conigli allevati concordato con gli allevatori interessati, singoli o associati.

Le vaccinazioni devono essere eseguite dal medico veterinario, o comunque sotto il controllo dello stesso, che ne dà comunicazione al servizio veterinario dell'azienda ULSS utilizzando il modello 12 dell'allegato al DPR 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 1/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 - Dirigenza.

1. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica e in un unico profilo professionale correlato al contenuto peculiare della prestazione, ai titoli e alle abilitazioni professionali prescritte dalla legge.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:

a) per concorso per titoli ed esami;

b) per corso-concorso.

3. Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze disciplinari, delle tecniche di gestione e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da ricoprire.

4. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso che deve in ogni caso richiedere:

a) il possesso di diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;

b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o privato, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

5. L'esperienza professionale richiesta può essere sostituita dal comprovato esercizio della libera professione o di altre attività professionali di particolare qualificazione.

6. Per il conferimento di incarichi di dirigente regionale di cui all'articolo 22, la Giunta regionale può avvalersi di organismi privati di

selezione del personale, particolarmente qualificati per la predisposizione delle procedure per la valutazione dei candidati, sul piano delle conoscenze disciplinari, delle tecniche di gestione e delle capacità professionali riferite alle posizioni da ricoprire.

7. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere altresì conferiti a dipendenti in posizione di comando da altre pubbliche amministrazioni, in possesso della qualifica di dirigente.

7 bis. Al personale appartenente all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento qualora più favorevole.

7 ter. Al termine del periodo di comando presso l'amministrazione regionale, il personale di cui al comma 7 bis rientra in servizio presso l'azienda di provenienza per la prosecuzione dell'incarico di funzione dirigenziale ricevuto, sino a compimento dello stesso. Ai fini della verifica e della valutazione di cui ai vigenti contratti collettivi di lavoro, il dirigente regionale della struttura alla quale il personale di cui al comma 7 bis è stato assegnato trasmette all'azienda che ha disposto il comando una relazione concernente il servizio prestato."

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Compiti.

1. L'Agenzia esercita l'attività di supporto tecnico di cui all'articolo 1, in particolare, in relazione:

- a) all'assistenza alle aziende ulss ed ospedaliere nell'applicazione delle metodologie per il controllo di gestione;
- b) alla verifica e controllo dell'attività gestionale delle strutture socio sanitarie anche attraverso l'analisi dei bilanci;
- c) all'istituzione e funzionamento dell'osservatorio prezzi e tecnologie delle aziende ulss ed ospedaliere;
- d) all'elaborazione di proposte tecniche per la definizione di parametri di finanziamento delle aziende ulss ed ospedaliere e delle strutture pubbliche, private e accreditate;
- e) all'accreditamento delle strutture socio sanitarie;
- f) alla elaborazione, individuazione e definizione di strumenti volti a verificare la qualità dei servizi e delle prestazioni socio sanitarie;
- g) al controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate nell'ambito del servizio socio sanitario regionale;
- h) allo sviluppo del processo di aziendalizzazione, improntato all'autonomia della gestione e a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- i) alla valutazione tecnica di proposte di modelli gestionali innovativi da sperimentare su singole aziende ulss mediante sperimentazioni gestionali, organizzative e progetti di ricerca sanitaria finalizzata;
- l) alla elaborazione di proposte di programmi degli investimenti strutturali.

2. L'Agenzia presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale periodici rapporti sull'andamento della gestione delle aziende ulss ed ospedaliere.

2 bis. Per l'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, all'Agenzia sono inviate tutte le note, le linee guida, le deliberazioni inviate alle ULSS o comunque attinenti alla materia socio sanitaria.

2 ter. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, i documenti e/o provvedimenti di cui al comma 2 bis sono trasmessi altresì al Consiglio regionale che li trasmetterà alla competente Commissione consiliare.

3. In allegato alla relazione annuale di cui all'articolo 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, la Giunta regionale presenta una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia.”.

Note all'articolo 10

- Il titolo della legge regionale n. 6/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta”.”.

- Il testo degli artt. 1 e 3 della legge regionale n. 6/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Articolo 1

1. La Regione partecipa, con la concessione di un contributo alle spese non coperte dal fondo sanitario regionale sostenute dai cittadini portatori di handicap psicofisici residenti in Veneto da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge che si avvalgono del “Metodo Doman o Vojta”, quale trattamento riabilitativo in centri specializzati.”.

“Articolo 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificabile in lire 1.250 milioni per l'esercizio 1999, si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 13 del fondo globale per le spese correnti (capitolo n. 80210) del medesimo bilancio. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999 è istituito il capitolo n. 60230 denominato “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta”, con lo stanziamento di lire 1.250 milioni per competenza e per cassa.”.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 54/1983, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Approvazione del programma esecutivo e contributi

Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale approva il programma delle iniziative di scambi socio-culturali internazionali ed interregionali, autorizzando la spesa per quanto concerne le iniziative gestite direttamente dalla Regione, e l'ammontare del concorso nella spesa per quanto concerne le iniziative attuate dagli enti locali e dalle associazioni.

Il contributo agli enti e alle associazioni sarà determinato nella misura massima del 50 per cento del costo dell'iniziativa, detratto il

contributo eventuale dei Ministeri interessati.

Su quanto previsto dai commi precedenti la Giunta trasmette dettagliata relazione al Consiglio regionale *entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'approvazione del programma.*”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 54/1983, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Liquidazione ed erogazione delle spese e dei contributi

La liquidazione ed erogazione delle spese direttamente sostenute dalla Regione, è disposta dal competente servizio, sulla base della documentazione di spesa.

La liquidazione del contributo a favore degli enti e associazioni è disposta dal competente servizio, in unica soluzione, dietro presentazione, da parte degli enti e delle associazioni richiedenti di una dettagliata relazione circa il programma svolto e le spese sostenute.

In sede di liquidazione e di erogazione l'ammontare del contributo sarà ridotto in proporzione alle minori somme effettivamente spese rispetto a quelle preventivate.

Le spese sostenute sono rendicontate entro un anno dalla data di assegnazione del contributo e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione del programma di cui all'articolo 3, pena la revoca del contributo.”.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 40/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Centri di servizio.

1. I centri di servizio per il volontariato sono istituiti nella Regione del Veneto ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. *Il comitato di gestione del fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, istituisce i centri di servizio per il volontariato nella Regione del Veneto e determina contestualmente la durata della relativa gestione, sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, nonché in conformità alle disposizioni della presente legge ed alle direttive emanate dalla Giunta regionale.*

3. Nell'istituzione dei centri di servizio, al fine di favorire un omogeneo sviluppo territoriale delle attività del volontariato, il comitato di gestione opera in armonia con gli indirizzi programmatici adottati dalla Giunta regionale sulla base di accordi con le province, con i comuni, con i rappresentanti degli enti e delle casse di cui *al decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997*, uno per ciascun ente e cassa e, con rappresentanti del mondo del volontariato, uno per provincia, designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7.”.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'art. 14 bis della legge regionale n. 40/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 bis - Compiti dei centri di servizio.

1. I centri di servizio svolgono i seguenti compiti:

a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale;

e) forniscono direttamente o indirettamente alle organizzazioni di volontariato servizi e prestazioni contenuti in specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni ed approvati dal comitato di gestione in sede di riparto delle somme di cui *alla lettera e) del comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997.*

2. Le attività di cui al comma 1, sono garantite dai centri di servizio con la messa a disposizione di appositi mezzi, idoneo personale nonché di risorse economico-finanziarie secondo le modalità previste dal comitato di gestione.

3. La Giunta regionale promuove il concorso degli enti locali e degli enti privati interessati per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Tale partecipazione si realizza con la messa a disposizione di risorse finanziarie, personale, strumenti e spazi necessari alle organizzazioni di volontariato.”.

4. Struttura di riferimento

- Direzione prevenzione (articoli dall'1 al 6)
- Direzione servizi sanitari (articoli 7 e 8)
- Segreteria regionale sanità e sociale (articolo 9)
- Direzione servizi sociali (articoli dal 10 al 16)
- Unità di progetto per la sicurezza pubblica e i flussi migratori (articolo 17)